

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di Assicurazione per la copertura delle perdite pecuniarie
derivanti da furto o tentato furto all'abitazione e di assistenza all'abitazione**

in seguito denominato

AIG Protezione abitazione in viaggio
Polizza nr. IPL0000510

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Allegato A);**
- b) Condizioni Generali di Assicurazione (Allegato B);**
- c) Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Allegato C).**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa Allegato A

POLIZZA - AIG Protezione abitazione in viaggio

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01.07.2015.

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'Impresa: <http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222
- Sito Internet: www.aig.co.it.
- Indirizzo di posta elettronica: pl.italy@aig.com.
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese (Financial Services Authority). AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa¹

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3,458,500,000 (€ 4.704.162.132,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197,118,479 (€ 268.115.450,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1,467,400,000 (€ 1.995.919.477,69).
- L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione è di durata annuale.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (periodo 1 novembre 2013 – 30 novembre 2014).

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

FURTO O TENTATO FURTO

Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, nel caso in cui l'Assicurato sia in Viaggio, la presente garanzia assicura il Contenuto posto nei locali di Abitazione principale, contro i danni materiali e diretti dovuti a sottrazione, danneggiamento o distruzione a seguito di Furto commesso **con rottura o scasso delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura.**

ASSISTENZA BASE

Nei termini ed alle condizioni previste, la Polizza offre le seguenti garanzie.

1. ELETTRICISTA:

In caso di mancanza improvvisa di corrente elettrica in tutta la casa a seguito di guasto o corto circuito dell'impianto elettrico dell'Abitazione principale dell'Assicurato o anche secondaria se attivi due contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero forniti da CVA Trading S.r.l. a s.u, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione.

Sono a carico della Società unicamente il costo d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza e comunque **per un valore massimo di Euro 200.00 (duecento).** Sono invece a carico dell'Assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

2. IDRAULICO:

In caso di otturazione/rottura delle tubature fisse o mobili dell'impianto idraulico o igienico sanitario dell'Abitazione dell'Assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un tecnico idraulico presso l'abitazione dell'Abitazione principale dell'Assicurato o anche secondaria se attivi due contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero forniti da CVA Trading S.r.l. a s.u.

Sono a carico della Società unicamente il costo d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza e comunque **per un valore massimo di Euro 200.00 (duecento).** Sono invece a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

3. FABBRO:

In caso di: (1) Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso o (2) Furto o tentato furto all'Abitazione principale dell'Assicurato o anche secondaria se attivi due contratti di fornitura di energia elettrica sul mercato libero forniti da CVA Trading S.r.l. a s.u. che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, ad attivare un fabbro presso l'abitazione.

Sono a carico della Società unicamente il diritto d'uscita, il trasferimento del tecnico e 3 ore complessive di manodopera per la risoluzione dell'emergenza e comunque **per un valore massimo di Euro 200.00 (duecento).** Sono invece a carico dell'assicurato la manodopera eccedente, eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione.

Si rinvia a quanto previsto agli artt. 2.1 e 3.1 (Oggetto dell'Assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento del rimborso. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della definizione di Assicurato e di Abitazione, degli artt. 1.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.3 (Decorrenza e durata dell'assicurazione per l'assicurato), 1.7 (Esagerazione dolosa del danno), 1.9 (Sanzioni internazionali), 1.10 (Validità territoriale) 1.11 (Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza), 2.2 (Condizioni di operatività della garanzia), 2.5 (Esclusioni), 3.1 (Oggetto dell'assicurazione) e 3.4 (Esclusioni valide per tutte le prestazioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate prevedono massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito sul contenuto delle condizioni generali di Assicurazione, in particolar modo degli artt. 1.8 (Limite massimo d'indennizzo), 2.3 (Limiti di Indennizzo), 2.4 (Franchigie e scoperti), 3.1 (Oggetto dell'assicurazione), 3.2 (Limiti di indennizzo) 3.3 (Franchigie e scoperti).

Di seguito è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie, limiti di indennizzo e somme assicurate usato in Polizza per la garanzia "Protezione abitazione in viaggio":

Ammontare del Danno: € 1.000
Limite di indennizzo: € 3.500 per sinistro e per anno

Scoperto e Franchigia: ZERO
Importo indennizzabile: € 1.000

Le presenti garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto, pertanto l'Indennizzo verrà calcolato e corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza:

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità di quanto previsto agli artt. 1892,1893,e 1894 del Codice Civile.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Nel caso in cui la variazione del rischio comporti invece diminuzione del rischio, l'Impresa provvederà a ridurre in proporzione il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

6. Premi

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Si rimanda agli artt. 1.3 (Decorrenza e durata dell'Assicurazione), 1.4 (Pagamento del Premio e regolazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di Premio da parte dell'Impresa o dell'Intermediario.

7. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti automatici delle somme assicurate e del Premio.

8. Diritto di recesso

In relazione alla presente polizza, non è previsto nessun diritto di recesso per l'Impresa o il Contraente.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di Sinistro e/o in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Si rinvia all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro e determinazione del danno) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di Assicurazione sono soggetti all'imposta del 22,25% sul Premio imponibile.

Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dalle imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro ai sensi della copertura FURTO O TENTATO FURTO della polizza, l'Assicurato deve:

- a) **Ottemperare al disposto dell'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio";**
- b) **Darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dal Sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all'apertura del Sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione) ed in particolare data, luogo, cause del Sinistro, importo approssimativo del danno ed allegando:**
- Copia dell'attestazione dell'acquisto del Biglietto (mail di conferma o ticket di pagamento);**
 - Copia della denuncia di Furto. L'invio della documentazione di cui sopra dovrà avvenire tramite posta elettronica all'indirizzo: denunce.sinistri@aig.com.**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 3.5 (Modalità per la richiesta di assistenza), nonché alla Sezione Norme in caso di Sinistro per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

13. Reclami

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

(contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET) gli eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

14. Arbitrato

Non è prevista la compromissione in arbitri delle controversie scaturenti dalla presente polizza.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Abitazione Principale	Indica la dimora abituale dell'Assicurato a servizio della quale il medesimo ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con C.V.A. Trading S.r.l a s.u.
Abitazione di villeggiatura	Indica la dimora di villeggiatura, diversa da quella principale dell'Assicurato, a servizio della quale il medesimo ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con C.V.A. Trading S.r.l a s.u.
Anno Assicurativo	Il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia di assicurazione
Assicurato	Si considerano Assicurati i soli clienti C.V.A. Trading S.r.l a s.u., residenti in Italia, che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con C.V.A. Trading S.r.l a s.u nel periodo 01/05/2016 al 01/05/2017.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.
Broker	Area Insurance Broker Srl cui il cliente ha affidato la gestione del presente contratto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal Danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Impresa non riconosce l'indennizzo.
Impresa	l'Impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Intermediario	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Limite di indennizzo	l'obbligazione massima dell'Impresa per Sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Perito	il libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del Danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Impresa nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Impresa di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione	la facoltà dell'Impresa che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il Danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia
Marco Dalle Vacche

